



# COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 113</b>	Oggetto: "GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACQUISIZIONI DI LAVORI, BENI E SERVIZI AI SENSI ART.30 D.LGS 267/2000 ED ART.33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS 163/2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONDOLI E SAN GIMIGNANO."
<b>Data</b> 15/12/2014	

L'anno (2014) il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 16:15 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
BUSSAGLI DAVID	SI	BORGIANNI ENRICA	SI
BUSSAGLI ANDREA	SI	FORNARO EMMA	SI
LAZZERI SILVIA	SI	PIANIGIANI ILARIA	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	PANTI MARCO	SI
BRUNI ILENIA	SI	MICHELOTTI FRANCESCO	NO
BURRESI MAURO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
PIANIGIANI ALESSIO	SI	CIFARIELLO GENNARO	SI
GUMA FRANCESCO	NO	TICCI ALESSANDRA	SI
BARDOTTI MICHELA	SI		

Totale Presenti: 15    Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano – Convertito Filomena – Berti Nicola – Carrozzino Fabio.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra **BORGIANNI ENRICA**, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Burresi Mauro, Bardotti Michela, Ticci Alessandra.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni della Val d'Elsa Senese risultano interessati, per la loro storia, per le caratteristiche del territorio e della propria struttura economica e sociale, da molteplici e profondi rapporti;

Visto che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di volgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto che l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, che così dispone:

*3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo [32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione*

Visto come l'art.33 comma 3 bis del Codice vada coordinato con l'art.23 ter del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 che recita :

*"1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1°luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2.....

*3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro."*

Visto come dalla lettura coordinata delle norme in questione si determinano, **per i Comuni non capoluogo di Provincia**, obblighi di centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture:

- 1) al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi;
- 2) al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori.

Visto che, ai sensi delle nuove normative, appare necessario ed opportuno provvedere a disciplinare la gestione associata tramite istituto della Convenzione , ai sensi dell'art.30 del

Decreto Legislativo 267/2000 , delle funzioni attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture ( sia sopra che sotto soglia comunitaria);

Ricordato altresì come gli articoli 43, 44 e 45 della Legge Regionale Toscana n.38/2007 indichino obiettivi di gestione associata delle funzioni amministrative in materia di appalti , sin dalla fase di programmazione ;

Ricordato altresì come la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, recante "*Norme sul sistema delle autonomie locali*" abbia identificato nell'Allegato A 37 ambiti di dimensione territoriale adeguata per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni;

Visto a questo proposito come i Comuni di Casole d'Elsa, di Colle di Val d'Elsa, di Poggibonsi, di Radicondoli , di San Gimignano , siano posti nell'Ambito 37/2, che dunque risulta adeguato quale territorio di riferimento per le gestioni associate;

Visto come le Amministrazioni Comunali della Valdelsa ritengano la forma di gestione in Convenzione ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L. la soluzione più adeguata in questa fase di complessivo riassetto delle competenze istituzionali nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi;

Ricordato infatti come, nell'ambito della cooperazione intercomunale, l'istituto della Convenzione, di cui all'art.30 del T.U.E.L., rappresenti una delle forme di collaborazione e cooperazione dotate di un elevato grado di flessibilità che agiscono in maniera non strutturale sugli assetti amministrativi degli Enti interessati;

Visto pertanto come una tale scelta possa essere associata, in via generale, ad una dimensione collaborativa poco strutturata, almeno nella fase iniziale, ma non per questo meno efficace se si considerano, per l'appunto, i caratteri di elevata adattabilità ai contesti organizzativi ed operativi degli enti;

Visto pertanto come si intenda attivare Convenzione ex art.30 del D.Lgs 267/2000 , con individuazione di Comune Capofila , proprio in funzione della flessibilità che questo strumento garantisce ;

Visto infatti che non appare opportuno provvedere alla costituzione di Uffici comuni strutturati in quanto :

- a) Non si intende distogliere il personale attualmente impegnato dalla pluralità di attività che espleta in ciascuno dei Comuni aderenti per destinarlo esclusivamente al servizio associato appalti ;
- b) La convenzione lascia in capo a ciascun ente i flussi di spesa (e di entrata), non creando ulteriori problemi riguardo al Patto di stabilità;
- c) E' prossima l'emanazione di DPCM da emanarsi in attuazione dell'art. 9 comma 2 del DL n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, DPCM che definisce i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, per l'acquisizione di beni e servizi, diversi da quelli già previsti dalla norma, ovvero CONSIP e centrale di committenza per ciascuna Regione.
- d) E' in via di definizione il nuovo ruolo delle Province, che potrebbero costituire anch'esse soggetti aggregatori.

Visto pertanto come, a fronte di scenari che potrebbero mutare rapidamente, è opportuno prefigurare, con il modello della "Convenzione" una struttura leggera che, mettendo in rete

le competenze esistenti , sia anche in grado di adeguarsi in maniera celere ai cambiamenti in corso;

Visto pertanto come , attraverso l'istituto della Convenzione, non sono da prevedersi maggiori costi a carico degli enti aderenti rispetto a quelli sinora sostenuti per le procedure di acquisizione, non essendo previste maggiori spese di personale o interventi organizzativi tali da riflettersi negativamente sugli attuali assetti interni degli enti;

Visto come, a seguito di appositi incontri tra gli Amministratori ed i Tecnici degli Enti Locali tenutisi nel mese di ottobre, sia stato definito uno schema di Convenzione, ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L., onde adempiere alle previsioni dell'art.33 comma 3 bis del Codice dei Contratti;

Rilevato come, in applicazione della convenzione sarà successivamente definito il Regolamento di Organizzazione del Servizio Associato ;

Ribadito come, attraverso l'attivazione della Convenzione si intenda perseguire una maggiore qualità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Rilevato come, attraverso "la messa in rete" delle professionalità esistenti nei Comuni, sia ipotizzabile un'azione amministrativa più snella e tempestiva, creando altresì le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure degli acquisti;

Visto che tale modello di gestione delle gare pubbliche consenta un'ottimizzazione delle risorse finanziarie degli enti, che potranno espletare procedure comuni per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, determinando migliori condizioni di acquisto;

Rilevato altresì come la costituzione di un servizio associato incaricato delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi sia l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Visto come la formula della convenzione di cui all'art.30 del D.Lgs 267/2000 non sia in contrasto con la nozione di accordo consortile di cui all'art.33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 ( vedasi a questo proposito Parere 26 giugno 2013 Corte Conti-Sez. Contr.Lazio);

Visto che, sussistendo le condizioni di opportunità e di legittimità per l'attivazione della gestione associata del servizio, i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano intendano attivare la convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi;

Visto come sia stato individuato il Comune di Colle di Val d'Elsa quale "Comune Capofila", secondo i modi ed i termini meglio espressi nello Schema di Convenzione allegata alla presente deliberazione;

Visto come sussistano le condizioni di opportunità e di legittimità per l'approvazione della Convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare allegato all'originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali ai fini dell'approvazione;

Con voti:

Favorevoli	13	<b>Gruppo Consiliare "Partito Democratico"</b> (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Bardotti M., Borgianni E., Fornaro E., Pianigiani I., Panti M.) <b>Gruppo Consiliare "Insieme Poggibonsi"</b> (De Santi S.)
Contrari	0	
Astenuti	2	<b>Gruppo Consiliare "Forza Italia"</b> (Ticci A.) <b>Gruppo Consiliare "Poggibonsi 5 Stelle"</b> (Cifariello G.)

## DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. per tutte le motivazioni in precedenza esposte e che qui s'intendono interamente riportate ed approvate in ogni loro parte, di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la "Convenzione per la costituzione del Servizio Associato Appalti dei Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano";
3. di dare atto che, ai sensi dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, le amministrazioni comunali aderenti attivano un percorso di comune gestione delle funzioni amministrative in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, in ossequio all'art.33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ;
4. di approvare in ogni sua parte l'allegato schema di Convenzione che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che l'organizzazione del Servizio ed il relativo programma delle attività viene demandato ad apposito Regolamento Organizzativo approvati dalle Giunte Comunali degli enti aderenti, ai sensi art.48 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
6. di dare atto che comunque i provvedimenti di applicazione ed esecuzione della Convenzione allegata al presente atto, saranno adottati dalle Giunte dei Comuni aderenti;
7. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, li 17/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. DOTTORI ROBERTO

---